



**DELIBERA N. 81/21/CSP**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA ASSOCIAZIONE TV VERA (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “VERA TV ABRUZZO”) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ARTICOLO 20, COMMA 5, DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1990 N. 223 E NELL’ARTICOLO 8, COMMA 2, DELL’ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS (CONTESTAZIONE CO.RE.COM. ABRUZZO N. 5/2020 - PROC. 17/21/MZ-CRC)**

**L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 21 aprile 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante *“Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”*, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante *“Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante *“Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge della Regione Abruzzo del 24 agosto 2001, n. 45, recante “*Istituzione del comitato regionale per le comunicazioni della regione Abruzzo*”;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’articolo 1, comma 2, dell’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2018 l’Autorità delega al CO.RE.COM. Abruzzo le funzioni di “*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni (...), con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi*” ed inoltre che “*l’attività di vigilanza si espleta attraverso l’accertamento dell’eventuale violazione, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell’istruttoria e la trasmissione all’Autorità della relazione di chiusura della fase istruttoria*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

#### **1. Fatto e contestazione**

Con nota prot. 10962 del 20 novembre 2020 il CO.RE.COM. Abruzzo, al fine dell’esercizio delle proprie competenze in materia di vigilanza sulle trasmissioni televisive locali, ha richiesto all’Associazione Tv Vera copia delle registrazioni della programmazione diffusa dal servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Vera Tv Abruzzo*” nel periodo dal 27 settembre 2020 al 4 ottobre 2020.

Con nota del 30 novembre 2020, acquisita in pari data al prot. CO.RE.COM. n. 11156, l'associazione chiedeva al CO.RE.COM. Abruzzo una proroga di sette giorni per l'invio delle registrazioni richieste.

Allo scadere del termine concesso, l'Associazione Tv Vera comunicava con nota acquisita al prot. CO.RE.COM. n. 11425 del 9 dicembre 2020 quanto segue: “[...] *siamo a testimoniare che, indipendentemente dalla nostra volontà, non siamo in grado di fornire le registrazioni richieste per una rottura nel disco rigido. A conferma inviamo perizia tecnica effettuata dal dottor Michele Lasaponara che dichiara come tutto sia indipendente dalla nostra volontà. Restiamo a disposizione per fornire registrazione di qualsiasi altra data come sempre fatto e di qualsiasi altra settimana*”

Il CO.RE.COM. Abruzzo, con atto n. CONT. 5/2020, del 15 dicembre 2020 - notificato in pari data - ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti della Associazione Tv Vera, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Vera Tv Abruzzo*” ed ha contestato alla società sopra menzionata la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990 n. 223 e nell'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS.

## **2. Deduzioni della società**

A seguito della notifica del citato atto CONT. n. 5/2020 la associazione Tv Vera non ha fatto pervenire le proprie memorie difensive.

## **3. Valutazioni dell'Autorità**

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, il CO.RE.COM. Abruzzo, con nota acquisita al prot. AGCOM n. 0059127 del 3 febbraio 2021, ha trasmesso gli atti all'Autorità, proponendo l'irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti della Associazione Tv Vera fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Vera Tv Abruzzo*”.

Questa Autorità ritiene di accogliere la proposta del CO.RE.COM. Abruzzo in quanto sussistono gli estremi per procedere alla comminazione della sanzione. Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria in atti, infatti, si rileva dimostrata la violazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS in quanto l'associazione non ha conservato copia della registrazione dei programmi diffusi dal servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Vera Tv Abruzzo*” nel periodo compreso fra le ore 00:00 del 27 settembre 2020 e le ore 24:00 del 4 ottobre 2020. Il guasto tecnico occorso all'apparato di registrazione non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguente non perseguibilità dell'illecito derivante, incombendo, comunque, sull' esercente l'attività, la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente - salvi i casi di forza maggiore o caso fortuito, non dimostrati in atti - che, nel caso di specie, prevede l'obbligo della conservazione integrale delle registrazioni dei programmi diffusi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione. Nel caso di specie non è ravvisabile la circostanza

del “caso fortuito” atto ad escludere la punibilità dell’agente per la violazione verificatasi in quanto l’accadimento fortuito, per produrre l’effetto di escludere la punibilità dell’agente, deve risultare totalmente svincolato sia dalla condotta del soggetto agente, sia dalla sua colpa; ne consegue che in tutti i casi in cui l’agente abbia dato materialmente causa al fenomeno (solo, dunque, apparentemente fortuito), ovvero nei casi in cui l’accadimento, pure eccezionale, poteva in concreto essere previsto ed evitato se l’agente non fosse stato imprudentemente negligente o imperito, non è possibile parlare propriamente di caso fortuito in senso giuridico (cfr. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 4220 del 22 marzo 1989). Invero, la mancata conservazione delle registrazioni richieste dal CO.RE.COM. ha precluso alle istituzioni competenti il controllo sull’emesso televisivo e quindi la verifica di conformità alla normativa in vigore dell’attività posta in essere dei fornitori di servizi media audiovisivi locali.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990 n. 223 *“I concessionari privati sono altresì tenuti a conservare la registrazione dei programmi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi”*;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 8, comma 2, dell’allegato A alla delibera 353/11/CONS *“I soggetti di cui al comma 1 conservano la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data e all’ora di diffusione”*;

RITENUTA, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa al pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) ad euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi del combinato disposto delle disposizioni di cui agli artt. 51, comma 2, *lett. b)*, e 5, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura corrispondente al doppio del minimo edittale pari a euro 1.032,00 (milletrentadue/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all’art. 11 della legge n. 689/1981:

**A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla associazione Tv Vera deve ritenersi di lieve entità in considerazione del fatto che gli episodi di violazione sono afferenti a 7 giorni di programmazione.

**B. Opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione**

La società non ha eliminato o attenuato le conseguenze della violazione già verificatasi.

#### **C. Personalità dell'agente**

La associazione Tv Vera, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente, ma nella vicenda in esame, ha dimostrato, di fatto, di non disporre di tale organizzazione.

#### **D. Condizioni economiche dell'agente**

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione del conto economico inviato dall'associazione i dati di cui si dispone sono quelli relativi all'anno 2019, da cui risultano ricavi pari a euro 71.015,27 e un bilancio in utile.

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

### **ORDINA**

alla associazione Tv Vera, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Vera Tv Abruzzo", con sede legale in Mosciano Sant'Angelo (TE), Via Pascoli Snc, di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.032,00 (milletrentadue/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990 n. 223 e nell'art. 8, comma 2, dell'allegato A alla delibera n. 353/11/CONS;

### **INGIUNGE**

alla citata associazione di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 1.032,00 (milletrentadue/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 81/21/CSP" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato. È fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate.



Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 81/21/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 21 aprile 2021

**IL PRESIDENTE**  
Giacomo Lasorella

**LA COMMISSARIA RELATRICE**  
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Giulietta Gamba